



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Se non produco rifiuti devo pagare la spazzatura?

Autore: Redazione | 27/03/2017



Una srl usa degli immobili come show room e non produce rifiuti. Si può pagare un importo inferiore di quello calcolato e impugnare l'eventuale cartella esattoriale?

Il decreto legislativo n. 152 del 2006, recante «*Norme in materia ambientale*», il cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente, disciplina, tra le altre, la materia degli imballaggi e dei **rifiuti**.

Tra gli utilizzatori di **imballaggi** vanno inclusi i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli importatori di imballaggi pieni e gli utenti di imballaggi, che li acquistano o li importano per uso non proprio, oltre agli autoproduttori di imballaggi.

Un imballaggio diventa rifiuto di imballaggio quando termina il proprio ciclo di vita, cioè quando esso cessa di essere reimpiegato, perché danneggiato o perché l'utilizzatore decide di disfarsene. I pallet usati possono essere considerati beni di imballaggio e non rifiuti di imballaggio soltanto in caso di riparazione in conto terzi o di vendita di partite direttamente riutilizzabili già selezionate alla fonte dall'utilizzatore, operazioni che tuttavia, in ragione dei rilevanti rischi sanzionatori connessi, debbono essere accuratamente disciplinate, in ogni aspetto, in apposite procedure aziendali.

Nel caso della riparazione in conto terzi, il bene che viene restituito al conferitore deve essere fisicamente il medesimo che era stato consegnato al riparatore. È, dunque, necessario che i pallet consegnati in conto riparazione siano tenuti distinti da quelli conferiti al fine di disfarsene (per esempio, mediante la numerazione dei singoli pezzi o l'apposizione di altri segni distintivi). Gli utilizzatori di pallet e altri imballaggi terziari in legno devono, in particolare:

- partecipare al **Consorzio Nazionale Imballaggi** (Conai), salvo il caso in cui il produttore non organizzi un proprio sistema di gestione di rifiuti da imballaggio su tutto il territorio nazionale, oppure un proprio sistema di restituzione autosufficiente;
- consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari (e quindi i pallet) e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un **luogo di raccolta** organizzato dal produttore e con lo stesso concordato o conferire tali imballaggi e rifiuti al servizio pubblico, nei limiti in cui siano assimilabili ai rifiuti urbani;
- sostenere i costi previsti, tenendo presente che la restituzione degli imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, anche se effettuata tramite raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.

Inoltre, bisogna considerare gli obblighi e i divieti di carattere generale in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, secondo i quali:

- gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati, con le modalità stabilite;
- è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti delle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti da imballaggio;
- è vietato immettere nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari (e quindi i pallet) di qualsiasi natura, ad eccezione di quelli assimilati agli urbani;
- possono essere commercializzati solo imballaggi conformi agli standard europei fissati dal Comitato europeo di normalizzazione;
- è vietato immettere sul mercato imballaggi o rifiuti da imballaggio con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiori a 10 parti per milione in peso.

Per le ragioni suesposte, è consigliabile procedere con **istanza di autotutela** con la quale richiedere contestualmente l'adeguamento degli importi da versare e il rimborso degli importi precedentemente versati.

*Articolo tratto da una consulenza dell'avv. **Rossella Blaiotta***